



S T A T U T O

DELLA

FONDAZIONE COMUNALE

“LA SOSTA”

Contiene le modifiche apportate in data 11.01.2022

COMUNE DI MASSAGNO

NORME GENERALI

Art. 1 *Denominazione*

Sotto la denominazione “Fondazione La Sosta”, chiamata in seguito fondazione, è istituita una fondazione, retta dai presenti statuti e dalle disposizioni degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 *Costituzione*

Il Consiglio comunale del Comune di Massagno autorizza la costituzione della fondazione, approva lo statuto e l’acquisto del sedime al mapp. 809 RFD Massagno, bene destinato al conseguimento del fine.

La costituzione sarà sancita per atto pubblico quando la decisione del Legislativo è cresciuta in giudicato.

Art. 3 *Sede*

La sede della fondazione è a Massagno.

Art. 4 *Scopo*

Gli scopi della fondazione sono:

- 1) di mettere a disposizione prioritariamente per gli anziani e per gli invalidi degli alloggi e delle infrastrutture adeguate ai bisogni di questa categoria di persone;
- 2) di sostenere le azioni che hanno per scopo di mantenere al domicilio e di conservare l’indipendenza delle persone anziane e degli invalidi;
- 3) di acquisire dalla Resima 2 SA la proprietà al mapp. 809 RFD Massagno comprendente 20 appartamenti di 2 locali più cucina e servizi e 10 appartamenti di 1 ½ locali più cucina e servizi oltre ad un pianterreno con sala di soggiorno, 2 locali per attività, una cucina e servizi, più esterni e diritti fondiari in conformità agli atti depositati;
- 4) di mettere a disposizione le parti comuni della casa, con particolare riferimento al piano terreno quale luogo di ritrovo degli anziani del Comune fintanto che non sarà operante a Massagno la casa per anziani medicalizzata. Successivamente questi vani potranno essere locati anche per altri scopi, purché non compromettano l’uso abitativo di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.

Art. 5 *Pubblica utilità*

La fondazione è dichiarata di pubblica utilità.

Non persegue scopi lucrativi, ma agisce affinché la proprietà venga mantenuta in buono stato di manutenzione, attraverso un adeguato fondo di rinnovazione costituito con gli affitti.

Art. 6 *Patrimonio iniziale, finanziamento*

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dall'attribuzione del Comune di fr. 20'000.-- e dalla proprietà al mapp. 809 RFD Massagno, questa finanziata con prestiti da parte di istituti di credito con garanzia del Comune ed eventualmente con fondi del Comune.

Il patrimonio della fondazione verrà alimentato e incrementato dagli utili d'esercizio e possibilmente da donazioni, legati, elargizioni, prestazioni, interessi attivi, ecc..

Art. 7 *Gestione*

La gestione deve tendere all'autofinanziamento e non incidere sulla gestione finanziaria del Comune.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 *Fondazione, comitato, revisione, amministrazione*

Gli organi della fondazione sono:

- ◆ il Comitato;
- ◆ l'Ufficio di revisione;
- ◆ l'Amministratore.

Art. 9 *Comitato*

Il Comitato è composto da un Presidente, un Vice-Presidente e 5 membri. Il Sindaco, o in sua vece un Municipale designato dal Municipio è membro di diritto. La persona designata funge da Presidente.

Il Segretario comunale funge da segretario della fondazione, il Comitato può designare un'altra persona qualificata per la funzione di segretario. Non ha diritto di voto.

Nomina

La nomina di 6 membri del Comitato avviene entro 6 mesi dal rinnovo dei poteri comunali da parte del Municipio.

Il Comitato resta in carica per un periodo di quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

Art. 10 *Riunioni e convocazioni. Deliberazioni*

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, dietro convocazione del suo Presidente o dell'amministratore oppure su domanda di almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima della riunione e deve menzionare l'ordine del giorno.

Il Comitato non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Delle discussioni e risoluzioni del Comitato dev'essere steso un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 *Attribuzioni*

Il Comitato:

- ♦ nomina il Vice-Presidente e se del caso il Segretario;
- ♦ nomina l'Amministratore della fondazione e se del caso l'incaricato dell'amministrazione dello stabile e ne fissa le remunerazioni;
- ♦ nomina l'Ufficio di revisione per la durata del periodo amministrativo;
- ♦ cura gli scopi ed opera un'appropriata amministrazione della fondazione secondo criteri economici;
- ♦ approva i preventivi ed i consuntivi annuali;
- ♦ decide gli interventi di manutenzione e di conservazione dell'edificio;
- ♦ fissa le pigioni;
- ♦ stabilisce le modifiche di statuto che dovessero rendersi necessarie;
- ♦ esamina e decide le proposte formulate dall'amministratore;
- ♦ studia le possibilità per incrementare la disponibilità del fondo;
- ♦ esercita altre mansioni non espressamente descritte.

Art. 12 *L'amministratore*

Può fungere da amministratore un funzionario comunale oppure altra persona o ufficio esterno al Comune.

Il costo è a carico della fondazione.

Art. 13 *Attribuzioni*

L'amministratore:

- ♦ tiene la contabilità della fondazione, allestisce il preventivo ed il consuntivo annuali;
- ♦ decide sulle richieste di prestazioni e le spese fino all'importo massimo di fr. 5'000.00
- ♦ amministra la fondazione, incassa gli affitti e onora le fatture;
- ♦ sottopone al Comitato interventi o spese straordinarie dell'importo superiore a fr. 5'000.--, nonché ogni problematica attinente la gestione della fondazione;
- ♦ dà scarico del suo operato al Comitato.

Il Comitato può demandare al segretario o a terzi alcune di queste mansioni.

Art. 14 *Ufficio di revisione*

L'Ufficio di revisione svolge i compiti determinati dal Codice delle obbligazioni.

Le persone componenti l'Ufficio di revisione non possono far parte del Comitato.

Attribuzioni

L'Ufficio di revisione svolge i compiti determinati dal Codice delle obbligazioni ed in particolare esamina e controlla:

- ♦ il consuntivo comprendente il conto economico, i bilanci patrimoniali, nonché l'esistenza del patrimonio;
- ♦ l'esattezza dei conteggi e la documentazione contabile.

L'Ufficio di revisione allestisce la relazione di revisione all'intenzione del Comitato.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15 *Diritto di firma*

La fondazione è rappresentata verso i terzi dalla firma collettiva a due delle persone autorizzate, ossia dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal segretario e dall'amministratore.

Art. 16 *Contabilità*

L'esercizio contabile della fondazione corrisponde all'anno civile ed è gestito in proprio. La relazione contabile annuale viene resa pubblica.

Art. 17 *Scioglimento*

La fondazione viene sciolta se e quando ricorrono gli estremi previsti dalla legge (CCS, LAC e Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni).

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo verrà attribuito al Comune di Massagno.

Art. 18 *Diritto di prelazione a favore del Comune di Massagno*

A favore del Comune di Massagno viene pattuito un diritto di prelazione riguardante la part. no. 809 RFD Massagno e lo stabile ivi presente. Tale diritto di prelazione è annotato a Registro Fondiario, con obbligo di rinnovo dell'annotazione dopo la scadenza prescritta dalla legge.

Art. 19 *Entrata in vigore*

I presenti statuti, approvati dal Consiglio comunale nella sua seduta dell'8 ottobre 1998, entrano in vigore con l'iscrizione della fondazione a Registro di commercio.

Il presente statuto contiene le modifiche apportate dal Comitato agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 19 stabilite dal Comitato in data 11.01.2022.

PER IL COMITATO DELLA FONDAZIONE LA SOSTA:

il Presidente:

il Segretario

arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari